

“LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”

Titolo I (Principi)

Art. 1 (Oggetto)

La presente legge reca i principi fondamentali in materia di politica per l'invecchiamento come processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, *politica da realizzarsi attraverso* la promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo, in attuazione della Legge costituzionale n.3 art.4 del 18/10/2001 e della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, sostenendo azioni a favore della partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, economica e culturale, riconoscendone il ruolo attivo nella società e l'impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “invecchiamento” processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, attraversando ogni ambito della vita organizzata, tanto da doverne influenzare la programmazione e la gestione nei diversi settori in cui essa si articola. Tale processo assume caratteristiche e scopi differenti nella loro evoluzione ed altrettante possibili differenze individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;
- b) “invecchiamento attivo” processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso: azioni volte ad ottimizzare le opportunità concernenti il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

Titolo II (promozione dell'invecchiamento attivo)

Art:3 (finalità)

1. Per promuovere una nuova cultura dell'invecchiamento si rende necessario intervenire su alcune condizioni di contesto:

- a.) al fine di garantire livelli di benessere sostenibili ad ogni età, è necessario conferire nuovo impulso al coordinamento delle politiche culturali, sociali e sanitarie, specialmente attraverso l'elaborazione di piani integrati, che tutelino e coinvolgano anche persone con disabilità;
- b.) per valorizzare le responsabilità e l'impegno civici promuovendo pratiche di cittadinanza attiva e partecipazione che coinvolgano le comunità sociali e le istituzioni locali per il bene comune e il bene pubblico

c.) per dare concretezza all'incontro tra generazioni sui temi della cittadinanza attiva, dell'impegno per il bene comune e su quello del capitale sociale sostenendo la promozione nelle scuole, in accordo con queste, di percorsi d'insegnamento specifici attraverso una didattica attiva e partecipata (laboratori – testimonianze – esercitazioni pratiche di gestione di azioni progettuali, ecc.), che sviluppi e valorizzi l'interazione con le comunità locali e gli ambienti di riferimento.

2) In attuazione del punto a/b art. 2 della presente legge perseguire i seguenti interventi:

- a.) promuovere iniziative di innovazione socio culturale atte a favorire i processi di inclusione e diffondere un'immagine positiva di vecchiaia valorizzando il capitale sociale che essa rappresenta, nonché le competenze maturate con l'esperienza;
- b.) sostenere adeguati percorsi di formazione volti a fornire strumenti e chiavi di lettura della realtà contemporanea al fine di migliorare la competenza adattiva degli anziani;
incentivare la predisposizione di progetti individuali e collettivi socialmente utili da realizzare negli anni post-lavorativi;
- c.) incentivare la creazione di luoghi di aggregazione che valorizzino i rapporti solidali tra generazioni, le differenze di genere, le interazioni tra culture al fine di contrastare ogni forma di esclusione ed emarginazione sociale;
- d.) sostenere il turismo sociale come modalità di promozione culturale;
- e.) prevenire i rischi correlati al processo di invecchiamento promuovendo corretti stili di vita e riservando particolare attenzione agli stati di disabilità e di fragilità e contrastando ogni forma di solitudine, sia nelle condizioni di domiciliarità, che in quelle di residenzialità;
- f.) favorire la ricerca di modalità gradualali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento;
- g.) sostenere progetti ed azioni integrate volti ad orientare il sistema del welfare alla costruzione del benessere ad ogni età, superando ogni forma di categorizzazione e ogni logica assistenzialistica;
- h.) Promuovere e sostenere la formazione/aggiornamento/riqualificazione di coloro che operano, a vario titolo e con specifiche competenze, nei confronti delle persone anziane;
- i.) promuovere e sostenere un volontariato organizzato, che, a partire da un impegno degli anziani, favorisca un coinvolgimento di tutte le età valorizzando i rapporti intergenerazionali come percorsi di solidarietà, di cittadinanza attiva che contribuiscano alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

Titolo III (governance)

Art. 4 (Partenariato)

- a.) il partenariato economico e sociale è un principio fondante della programmazione che si traduce in metodo e prassi amministrativa lungo tutto il processo di progettazione ed attuazione. Del partenariato fanno parte le organizzazioni sindacali rappresentative delle persone a cui si rivolge la politica per l'invecchiamento attivo e le rappresentanze del Terzo settore. Le organizzazioni sindacali hanno un compito generale di negoziazione. Al Terzo settore spetta una specifica responsabilità nella fase di programmazione, organizzazione e gestione dei progetti.”
- b.) l'attuazione della presente legge sarà definita attraverso un'intesa con la Conferenza Stato Regioni Autonomie locali affidandosi a due principi guida:
- la formulazione di indirizzi a livello nazionale, finalizzati a valorizzare le comunità locali, in corrispondenza con linee politiche europee;
 - l'attivazione di ogni forma di partecipazione ai diversi livelli di governo, al fine di coprogettare piani di intervento sostenibili.

Art. 5 (monitoraggio/verifica)

Il ministero welfare svolge funzione di monitoraggio e verifica dei progetti a sostegno dell'invecchiamento attivo coinvolgendo per una valutazione dei risultati i rappresentanti del sindacato e dei soggetti del terzo settore per ricavarne elementi per la definizione di indirizzi e di valorizzazione di buone pratiche anche attraverso adeguata divulgazione dei risultati.

Art. 6 (norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge

Art 7 (norma di prima applicazione)

Le associazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate nella realizzazione e gestione dei progetti promossi attraverso la presente legge potranno attribuire ai propri volontari rimborsi spese e/o altre forme di riconoscimento del loro impegno. In sede di applicazione della presente legge saranno indicate le modalità di riconoscimento civile, sociale ed economico all'associazione cui appartiene il singolo volontario, provvedendo inoltre a semplificare le procedure relative ai rimborsi.